

Invito a presentare proposte
per il sostegno di attività sull'integrazione europea organizzate negli ambienti universitari

ARTICOLO A-3022

(2001/C 96/09)

1. CONTESTO

L'articolo A-3022 del Bilancio generale dell'Unione europea prevede sovvenzioni per i progetti e le iniziative organizzate negli ambienti universitari (istituti, centri di studio e di ricerca, organizzazioni o associazioni e reti universitarie d'insegnanti, di ricercatori o di studenti) che abbiano l'obiettivo di promuovere il dibattito, la riflessione e le conoscenze sul processo d'integrazione europea.

La linea di sovvenzioni A-3022 rispecchia la volontà della Commissione di sostenere i centri di studio e di ricerca in seno all'Unione europea ⁽¹⁾ e promuovere attività organizzate da organismi che operano individualmente o tramite reti nazionali o transnazionali, allo scopo di sensibilizzare la società civile all'integrazione europea.

2. OBIETTIVO

L'obiettivo principale di queste sovvenzioni è di rafforzare la cittadinanza europea e la partecipazione attiva dei cittadini al processo d'integrazione europea mediante la riflessione e il dibattito sui diversi aspetti di questo processo.

La linea di bilancio riguarda inoltre il consolidamento delle associazioni che sviluppano le proprie attività negli ambienti universitari e che perseguono l'obiettivo di rafforzare l'insegnamento e/o la ricerca sull'integrazione e sulla cittadinanza europea.

Le sovvenzioni permetteranno di cofinanziare progetti miranti a promuovere la diffusione di conoscenze sull'integrazione europea.

3. BILANCIO DISPONIBILE

Il bilancio disponibile è di 1 000 000 di EUR.

4. CRITERI DI SELEZIONE

4.1. Ammissibilità delle candidature

Saranno esaminate soltanto le proposte provenienti da ambienti universitari, cioè istituti, centri di studi e di ricerca, organizzazioni e associazioni d'insegnanti universitari, di ricercatori o di studenti che:

- a) dispongono di uno statuto giuridico proprio al momento della presentazione della domanda;
- b) sono costituiti ed operano come centri, organizzazioni, associazioni o reti senza scopo di lucro con sede nell'Unione europea ⁽¹⁾;

c) possiedono un'esperienza nell'organizzazione delle attività proposte;

d) sono in grado di dimostrare una capacità di mobilitazione e di comunicazione tale da garantire un effetto moltiplicatore. A tal riguardo, la costituzione in reti nazionali o transnazionali rappresenterà un titolo di preferenza.

4.2. Capacità tecnica e finanziaria dei candidati

4.2.1. La capacità tecnica sarà valutata sulla base dei seguenti criteri:

- a) curriculum vitae dei responsabili del progetto e la loro esperienza in materia di direzione, gestione, coordinamento e organizzazione di progetti;
- b) relazione annua di attività o la relazione di valutazione dell'organismo candidato.

4.2.2. La capacità finanziaria sarà valutata sulla base dei seguenti criteri:

- a) rapporto tra l'importo della sovvenzione richiesta e l'importo del bilancio preventivo del candidato per l'anno 2001;
- b) capacità di mobilitare cofinanziamenti;
- c) conti risultanti dall'esercizio finanziario dell'organismo candidato per l'anno precedente ed eventualmente altri documenti di carattere amministrativo o contabile presentati dal candidato.

4.3. Attività ammissibili

4.3.1. Nell'anno 2001 la priorità sarà accordata a progetti:

- a) riguardanti i seguenti temi:
 - allargamento,
 - euro,
 - futuro dell'UE: il trattato dopo il Consiglio europeo di Nizza, la riforma delle istituzioni e le forme di governo europee («governance»);
- b) aventi un effetto di mobilitazione, di visibilità e di diffusione come seminari, dibattiti, incontri, progetti comuni di studio, di riflessione o di ricerca, progetti miranti a diffondere informazioni, pubblicazioni, diffusione multimediale, diffusione via Internet. L'effetto moltiplicatore previsto dell'insieme e delle parti del progetto deve essere indicato nel modulo di domanda di sovvenzione.

⁽¹⁾ Centri di studio e di ricerca europei e Associazioni e reti di insegnanti universitari con sede negli Stati membri o nei paesi candidati: Bulgaria, Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Turchia.

Nel caso di programmi generali di attività, le candidature devono specificare le attività per le quali è richiesta la sovvenzione. Le associazioni, organizzazioni e reti di associazioni che presentano un programma generale di attività indicheranno il bilancio generale previsionale e i bilanci parziali di ciascuna attività prevista dal programma. Il bilancio generale e i bilanci parziali saranno corredati delle informazioni dettagliate richieste dal modulo Bilancio.

Particolare attenzione sarà data ai progetti che contribuiscono al consolidamento degli studi sull'integrazione europea negli ambienti universitari.

Dato che la linea A-3022 è complementare agli altri programmi della Commissione europea, le domande non possono in alcun caso essere cumulate con domande di finanziamento per altre linee di bilancio. Il richiedente una sovvenzione non può presentare lo stesso progetto per altri inviti a presentare proposte delle istituzioni europee.

4.3.2. Saranno privilegiati i progetti organizzati nell'ambito di lavori di ricerca svolti da giovani ricercatori (età massima di 35 anni) sui temi di cui al punto 4.3.1 (prioritari).

Scopo della Commissione è di sostenere giovani ricercatori all'inizio di carriera che lavorano all'integrazione europea; sono previsti tre tipi di progetti:

a) La concessione di borse per giovani ricercatori che desiderano completare i loro lavori in un altro paese per un certo periodo. L'importo delle borse sarà determinato in base ai seguenti criteri:

— Le borse avranno carattere forfettario di 1 000 EUR/mese per un periodo massimo di 6 mesi. Un aiuto supplementare per spese di viaggio potrà essere concesso in base a spese effettive e per un massimo di 1 000 EUR.

— Scopo delle borse è di rimborsare costi straordinari di viaggio e soggiorno dovuti ai lavori di ricerca svolti in un altro paese. In tal senso, le borse sono compatibili con altre sovvenzioni nazionali per giovani ricercatori (ad eccezione di un'altra borsa dell'Unione europea per la ricerca all'estero).

b) L'organizzazione di seminari di altissimo livello destinati ai giovani ricercatori universitari (età inferiore ai 35 anni) capaci di comprovare risultati nel campo della ricerca. Sarà data preferenza ai progetti organizzati a livello internazionale in partenariato con associazioni di professori e di università di più paesi. Il contributo finanziario dell'Unione europea riguarderà la creazione di un sistema di borse per i partecipanti.

c) L'organizzazione di incontri per discutere i risultati delle ricerche universitarie sui predetti temi prioritari (4.3.1) effettuate da giovani ricercatori (età inferiore a 35 anni).

4.3.3. La Commissione limiterà a un massimo del 20 % del bilancio disponibile nel 2001 le sovvenzioni per questi nuovi tipi di attività, in funzione della qualità della domanda.

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

5.1. L'assegnazione di sovvenzioni ai progetti candidati avverrà in funzione:

- a) della valutazione della qualità dei progetti che sviluppano i temi prioritari menzionati;
- b) della qualità della presentazione del progetto (dettagli e precisazione delle attività previste) e della sua realizzazione;
- c) delle capacità tecniche e finanziarie del richiedente;
- d) dell'effetto moltiplicatore del progetto;
- e) della qualità della presentazione finanziaria del progetto e della qualità e precisazione del bilancio previsionale generale e del bilancio dettagliato;
- f) dei risultati di eventuali sovvenzioni precedenti concesse nell'ambito della linea A-3022.

Saranno privilegiati i progetti che presentano un aspetto innovativo (mezzo o obiettivo).

5.2. L'utilizzo di fondi della linea di bilancio A-3022 è soggetto ad una decisione formale adottata dalla Commissione.

6. CONDIZIONI FINANZIARIE

6.1. Le sovvenzioni sono concesse su base esclusivamente annua e non precostituiscono alcun diritto per gli anni successivi.

6.2. L'importo massimo delle sovvenzioni sarà di 50 000 EUR per progetto. Le sovvenzioni concesse non potranno, in generale, superare il 50 % del costo totale. In alcuni casi giustificati, è possibile concedere una sovvenzione d'importo superiore se il 20 % del finanziamento del progetto è coperto da fonti diverse dal bilancio dell'Unione europea.

Nel caso in cui l'importo reale delle spese sia inferiore all'importo previsto inizialmente, la Commissione applicherà il principio della proporzionalità.

6.3. La sovvenzione sarà concessa per attività successive alla data di presentazione della domanda e le spese saranno considerate ammissibili soltanto a partire da tale data di presentazione. L'azione o la serie di azioni dovrà concludersi entro il 30 settembre 2002.

È esclusa la concessione di un cofinanziamento retroattivo per azioni già concluse.

6.4. La domanda di sovvenzione dovrà essere accompagnata da un bilancio dettagliato. Questo bilancio di previsione dovrà essere espresso in euro, presentato in pareggio e indicare dettagliatamente le entrate e le spese per permettere l'identificazione, il seguito e il controllo delle azioni proposte.

6.5. Costi ammissibili:

Sono ammissibili i costi seguenti:

- a) costi di personale direttamente collegati alla realizzazione del progetto;
- b) spese di viaggio direttamente collegate alla realizzazione del progetto;
- c) costi di cancelleria e forniture;
- d) costi di diffusione delle informazioni;
- e) spese di comunicazione e spese postali direttamente collegate al progetto;
- f) costi derivanti da requisiti della convenzione sulle sovvenzioni (audit, valutazioni).

I costi indiretti (spese generali) saranno ammissibili unicamente entro un importo non superiore al 7 % dei costi ammissibili.

Non sono ammissibili i costi seguenti:

- a) spese che non comportano un esborso reale ed effettivo;
- b) spese voluttuarie o considerate eccessive;
- c) spese destinate all'acquisto di attrezzature fisse;
- d) contributi in natura; questi potranno tuttavia essere presi in considerazione al momento della determinazione dell'importo massimo della sovvenzione;
- e) spese per imprevisti.

Le norme previste per l'ammissibilità delle categorie di spese figurano nelle «Condizioni generali applicabili alle convenzioni di sovvenzione delle Comunità europee». Esse saranno inviate ai candidati su richiesta, accompagnate da un modulo di domanda di sovvenzione. Tali documenti sono disponibili anche sul sito web Europa:

<http://europa.eu.int/comm/education/integration/home.html>

6.6. I beneficiari sono tenuti a menzionare chiaramente il sostegno della Commissione europea.

6.7. La selezione di un beneficiario non impegna la Commissione a concedere un contributo finanziario di importo pari a quello richiesto dal candidato. L'importo concesso non potrà superare quello richiesto.

Nel caso in cui i costi reali ammissibili alla fine dell'azione risultassero inferiori al costo totale previsto, la Commissione applicherà la percentuale prevista sui costi reali e il beneficiario sarà tenuto a rimborsare la quota versata in eccesso rispetto all'importo ottenuto.

6.8. Sarà concesso un anticipo pari all'80 % della sovvenzione, che sarà pagato entro 60 giorni dal ricevimento dell'accordo firmato dalla persona autorizzata a rappresentare il beneficiario.

Il saldo eventualmente dovuto sarà versato in seguito alla presentazione e all'accettazione da parte della Commissione di una relazione finale d'attività e di un rendiconto finanziario dettagliato delle entrate e delle spese (con indicazione dei costi unitari). Il rendiconto finanziario dovrà essere datato, certificato, firmato e presentato in euro.

7. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

7.1. I moduli di candidatura e il vademecum della linea A-3022 sono disponibili su Internet:

<http://europa.eu.int/comm/education/integration/home.html>

o su richiesta all'indirizzo seguente fino a dieci giorni lavorativi prima della data limite fissata per la presentazione delle proposte:

Commissione europea
DG Istruzione e cultura
Unità A2 Insegnamento superiore — Linea A-3022
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
e-mail: eac-a3022@cec.eu.int
Tel. (32-2) 299 94 54
Fax (32-2) 299 92 05

7.2. Le domande devono essere corredate dal programma di attività e dal bilancio annuo autenticato del candidato. Va allegata una copia dello statuto o dell'atto costitutivo, fuorché nel caso di organismi pubblici come le università.

7.3. Saranno esaminate soltanto le candidature considerate complete. Una domanda sarà giudicata incompleta se non è corredata da:

— una lettera datata e firmata di richiesta ufficiale della sovvenzione,

- il modulo debitamente compilato e firmato dal responsabile dell'istituzione che presenta la domanda (tre esemplari),
 - il bilancio in pareggio (entrate e spese), accompagnato da una descrizione dettagliata delle spese e delle entrate con indicazione dei costi unitari,
 - la descrizione adeguata del progetto e dei documenti richiesti nel modulo,
 - i documenti necessari a mettere in evidenza i punti 4.1 e 4.2 sull'ammissibilità dei candidati e la loro capacità tecnica e finanziaria.
- 7.4. Le domande devono essere presentate alla direzione generale Istruzione e cultura utilizzando lo specifico modulo di domanda di sovvenzione e l'apposito modulo relativo al bilancio. Le domande di sovvenzione vanno sempre presentate utilizzando il modulo.
- 7.5. Il modulo debitamente completato, firmato e datato, nonché gli altri documenti richiesti devono essere inviati in triplice copia, entro il 30 aprile 2001 (farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo:
- Commissione europea
DG Istruzione e cultura
Unità A2 Insegnamento superiore — Linea di bilancio A-3022
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
- 7.6. Non saranno accettate le domande inviate per fax o per posta elettronica.
- 7.7. Se la domanda verrà accettata, il responsabile dell'organismo dovrà impegnarsi con la sua firma a fornire le prove dell'utilizzo corretto della sovvenzione e a permettere alla Commissione e/o alla Corte dei conti di verificare i documenti contabili dell'organismo, se lo riterranno opportuno.
- 7.8. In caso di concessione di una sovvenzione da parte della Commissione, sarà inviata al beneficiario una proposta di accordo con importi in euro, che preciserà le condizioni e il livello di finanziamento. Tale proposta di accordo dovrà essere immediatamente firmata e rinviata alla Commissione.
- 7.9. Le domande provenienti da organizzazioni che abbiano precedentemente ottenuto una sovvenzione della Commissione saranno prese in considerazione solo se sarà debitamente provata la corretta utilizzazione di tale sovvenzione. Dovranno essere allegate alla domanda, se del caso, le relazioni di audit interno ed esterno per il precedente esercizio finanziario. Nel caso in cui tali relazioni non siano disponibili, dovranno essere allegati i conti dell'anno precedente, debitamente certificati dalla persona responsabile nell'ambito dell'organizzazione.
- 7.10. La scadenza fissata per la presentazione delle domande è il 30 aprile 2001 (farà fede il timbro postale). La Commissione si propone di prendere le sue decisioni entro il 31 luglio 2001.
-